ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 4 DEL 13/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 20:30 in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
BRINA H. MICHELE ERNESTO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Assente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Assente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Presente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Presente

Presenti N. 15 Assenti N. 2

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Sassi Monis e Bertolani Sara.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Binini Emilio .

Assume la presidenza il Sig. Silingardi Gianfranco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16, dato atto che ad inizio trattazione del punto 2 è entrato il Consigliere Sassi Monis.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri Graziella Blengeri, Milena Beneventi, Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
 - il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore:
 - il comma 659 il qual stabilisce che il comune con regolamento di cui all'articolo
 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente:
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo:
 - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti;
 - il comma 660 secondo cui il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

- <u>l'art.</u> 82 comma 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" il quale dispone che "<u>Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, <u>i comuni</u>, le province, le città metropolitane e le regioni <u>possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.";</u></u>
- l'art. 104, commi 1 e 2 secondo cui le disposizioni di cui all'art. 82 si applicano, in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta 2018 e fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 già citato il quale stabilisce che: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo":
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27,comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 al 28 febbraio 2018 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che:

 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del ministero dell'Economia e delle finanze la quale fornisce indicazioni circa la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;

RITENUTO pertanto, in merito alla pubblicazione del Regolamento, di conformarsi alla suddetta nota;

RICHIAMATO altresì il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con propria deliberazione n. 45 del 21 luglio 2014 e successivamente modificato con la deliberazione n. 74 del 28 luglio 2015 e con deliberazione n. 26 del 30 marzo 2017;

VALUTATA l'opportunità di agevolare:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale- per le seguenti motivazioni e finalità:
 - ✓ riconoscere il ruolo importantissimo del volontariato per il funzionamento delle politiche sociali a livello locale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che sta affrontando il nostro paese,
 - ✓ dare valore e dare concreto appoggio al mondo del volontariato e del terzo settore, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale inteso come integrazione e supporto ai servizi propri dell'amministrazione comunale che rappresenta uno dei cardini del modo di operare di questa amministrazione,
 - ✓ "semplificare" ed aiutare nel concreto l'attività delle associazioni iscritte negli
 appositi albi con le quali nel corso degli anni si sono perfezionale collaborazioni sia in
 ambito sociale che sportivo;
- le famiglie con 6 o più componenti al fine di favorire i nuclei familiari numerosi;

RITENUTO opportuno:



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- stabilire le riduzioni sopra richiamate;
- modificare a tale fine il Regolamento TARI aggiungendo all'art. 9 "Agevolazioni" il comma 5 e 6 rispettivamente con il seguente testo:
 - "5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50% alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
 - 6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti". L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
 - 7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo."

PRECISATO che le agevolazioni sopra menzionate sono a totale carico del Bilancio comunale e trova ivi copertura e trovano puntuale riscontro nel Piano economico finanziario approvato in data odierna;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di modifica al suddetto regolamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico

 —finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare e inserire, dopo il comma 4 dell'art. 9 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)", i seguenti commi:
 - "5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
 - 6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti". L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
 - 7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo."
- 3) Di approvare, conseguentemente, il testo definitivo aggiornato del suddetto "Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 4) Di dare atto che le modifiche di cui al punto 2 della presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2018;
- 5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI.
- 6) Di demandare al Responsabile del Settore Tributi l'invio del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
- 7) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Il Presidente sottopone a votazione la seguente proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 14 Astenuti: 2 (i Consiglieri Macchioni, Daviddi)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 5 (i consiglieri Luppi, Mattioli, Manelli, Montelaghi e Stanzione)

Successivamente, ravvisata l'urgenza, il Presidente sottopone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 14 Astenuti: 2 (i Consiglieri Macchioni, Daviddi)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 5 (i consiglieri Luppi, Mattioli, Manelli, Montelaghi e Stanzione)



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente SILINGARDI GIANFRANCO IL Segretario
BININI EMILIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.07.2014; modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 28.07.2015,

n. 16 del 30.03.2017,

n. del ___.2018.

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	
Art. 3 – Soggetto attivo	
Art. 4 – Soggetti passivi	3
Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo	4
Art. 6 – Esclusioni dal tributo	5
Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o	
assimilati e rifiuti speciali	6
Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni	7
Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento	
differenziato presso i Centri di Raccolta	9
Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari	10
Art. 9 – Agevolazioni	11
Art. 10 – Čumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	12
Art. 11 – Categorie di utenza	
Art. 12 – Tariffe del tributo	
Art. 13 – Riscossione	
Art. 14 – Dichiarazioni	
Art. 15 – Tributo giornaliero	
Art. 16 – Rimborsi e compensazione	
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni	
Art. 18 – Dilazione del pagamento	
Art. 19 – Riscossione coattiva	
Art. 20 – Accertamento con adesione	
Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento	20

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
- 3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Casalgrande è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

 Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3 – Soggetto attivo

- Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 - Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonchè di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

- 1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche:
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - f) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
- 2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

- 4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 70% della superficie totale.

Art. 6 - Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali con utenze domestiche inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali:
- Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essicazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a 1,5 metri;
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici:
- locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5:
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva:
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- i balconi a sbalzo.
- 2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonchè l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

- 1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 - La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale.
- 2. Qualora invece la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%:
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;

- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
- 3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
- 4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni

- 1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta delle frazioni "secco" ed "organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
- 2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
- 3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- 4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.
- 5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
- 6. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spesa del produttore.

- 7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.
- 8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.
- 9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

- 10. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - composti da una o due persone ambedue di età non inferiore ad anni 65 al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione,
 - con un valore ISEE pari o inferiore a 24.000,00 euro,
 - con una superficie imponibile dichiarata superiore a 100 mq per una persona o superiore a 130 mq per due persone.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 9 del presente Regolamento.

Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta

- 1. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR (Centri Di Raccolta) dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula dello sconto, disciplinato come segue:
 - il riconoscimento dell'intestatario della TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
 - il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
 - I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premialità", il punteggio attribuito ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di sconto erogati alle utenze sono i seguenti:

TABELLA PUNTI CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA					
Tipologia materiali	unità di misura	descrizione	stima peso Kg	N° punti to- tale	Valore in € (1 punto = 0,0030 €)
RAEE 1 linea	num	congelatore/frigorifero piccolo	20	1200	3,60
freddo	num	congelatore/frigorifero grande	40	2400	7,20
RAEE 2 grandi bianchi	num	lavatrice	65	3900	11,70
	num	microonde	10	600	1,80
Didi iorii	num	lavastoviglie	35	2100	6,30
DAFE O.T.	num	monitor pc	7	350	1,05
RAEE 3 Tv, monitor	num	televisore tubo catodico	20	1000	3,00
monitor	num	televisore schermo piatto	12	600	1,80
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	num	cellulare,caricabatterie,calcolatrice tascabile, spazzolino da denti	0,3	24	0,072
		taglia capelli, rasoi, sveglie, appa- recchi radio portatili, phon, frullato- ri, macina caffè	2	160	0,48
	num	personal computer (no schermo), stampante, videocamera, fax do- mestico	7	560	1,68
DACE E fonti	num	lampadine	0,1	50	0,15
RAEE 5 fonti luminose	num	neon corto	0,3	150	0,45
	num	neon lungo	0,5	250	0,75
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Olio minerale	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36

(olio motore autoveicoli					
Accumulatori	num	batterie auto	10	300	0,90
	num	batterie motociclo	5	150	0,45
	num	ingombrante piccolo (5 Kg)	5	150	0,45
Ingombranti num		ingombrante medio (40 Kg)	40	1200	3,60
	num	ingombrante grande (80 Kg)	80	2400	7,20

- Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
- La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.
- Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta dell'anno successivo."

Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

- 1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
- 2. La cessione deve avvenire, a favore di enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
- 3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b. ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c. rimanenze di attività promozionali;
 - d. prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e. rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti:
 - f. invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g. invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h. non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
- 4. La riduzione di cui al comma 1 si applica alla sola quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd

medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 10% della parte variabile della tariffa.

- 5. La determinazione della riduzione nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
- 6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune (o al soggetto gestore in caso di affidamento in concessione del servizio), a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle Associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dalle Associazioni e/o enti donatari. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore.

Art. 9 – Agevolazioni

- E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.
- 2. Sono esenti dal tributo:
 - a) locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;
 - b) locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie, che abbiano realizzato nel corso dell'anno progetti di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
 - La presente esenzione verrà concessa a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Scuole della realizzazione dei progetti sulla base di apposita relazione che deve essere presentata, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, da parte delle istituzioni scolastiche stesse entro il 31 marzo dell'anno successivo.
 - Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa del tributo per l'anno stesso.

Tale agevolazione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.
- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione all'Ufficio competente del Comune di Casalgrande corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovve-

- ro da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.
- 4. La medesima agevolazione, alle stesse condizioni e secondo le modalità di cui al comma precedente, si applica ai circoli regolarmente costituiti aventi le caratteristiche di cui all'art.148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, e successive modifiche, che abbiano presentato una SCIA conforme ed efficace per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli associati, ai sensi degli artt. 2 o 3 del D.P.R. 235/2001. L'agevolazione si applica alla parte di superficie adibita a tali attività a tali attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
- 6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti". L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
- 7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo."

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto e la soglia del 65% della quota variabile.

Art. 11 – Categorie di utenza

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
- 2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti

può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- 3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 - Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del ser-

vizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

- 4. Le tariffe sono articolate in base a categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.
- 6. In caso di mancata tempestiva approvazione da parte del Consiglio di Ambito di Atersir del piano Economico Finanziario su cui si basa la definizione delle tariffe, la liquidazione del tributo per la corrispondente annualità è effettuata con le seguenti modalità:
 - 1° rata, contenente eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell'anno in corso, calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno precedente - oltre al tributo provinciale;
 - 2° rata, contenente acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell'anno in corso calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno in corso - oltre al tributo provinciale;
 - saldo e conguaglio nella prima rata dell'anno successivo.

Art. 13 – Riscossione

- 1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
- 2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio giugno;
 - b) 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio dicembre.
- 3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

- 2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
- 3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
- 4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esclusione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo, sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice CER. Nello specifico il soggetto passivo che intende usufruire dell'esclusione di parti di superfici dovrà, a pena di decadenza:
 - 1) presentare, in allegato alla dichiarazione originaria o di variazione, richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria in scala adeguata (1:200 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali non assimilabili:
 - relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani:
 - copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;
 - 2) negli anni successivi, fornire annualmente entro il 30 aprile idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, allegando formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare.
 - E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
 - Il soggetto gestore del tributo, che effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, potrà richiedere ulteriore documentazione che sarà ritenuta utile ai fini della valutazione del diritto alla esclusione dalla tassazione e/o disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.
- 6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei ri-

fiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonchè l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

- 7. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.
 - Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.
- 8. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.
- 9. L'applicazione della riduzione di cui al comma 10 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una richiesta redatta su apposito modello corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

Art. 15 – Tributo giornaliero

- Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

- La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
- 6. Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Art. 17 - Attività di controllo e sanzioni

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
- 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

- 4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

- 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
- 2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti:

- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;
- lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;
- disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. "esodati";
- disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 7.500,00 o a € 20.000,00 per le famiglie con 4 o più figli a carico.
- 4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad € 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:
 - lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;
 - una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.
- 5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 6. In caso di mancato pagamento di tre rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
- 7. La rateizzazione degli atti di accertamento è disciplinata dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 20 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento della TARI può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.

Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 20157.

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 55/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 30/01/2018

Sottoscritto dal Responsabile (GHERARDI ALESSANDRA) con firma digitale

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 13/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/02/2018, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di guesto Comune.

Li, 28/02/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 13/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/03/2018	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
	IBATICI TERESINA
	(Sottoscritto digitalmente
	ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)